



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

(L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

C.F. 80000810863 - Tel. 0935.521111

<http://www.provincia.enna.it>

SETTORE III " Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici "

DIRIGENTE Dott. Ing. Giuseppe Grasso

pec: protocollo@pec.provincia.enna.it - mail: terzosettore@provincia.enna.it

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Urb. Giuseppe C. Vitale

Tel. 0935/5212125 - mail: ptp@provincia.enna.it

<http://www.geomagazine.enna.sitr.it>

LETTERA D'INVITO-DISCIPLINARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'individuazione dell'operatore economico per la progettazione esecutiva e l'esecuzione (appalto integrato) per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE E. MAJORANA DI TROINA - ADEGUAMENTO SISMICO".

CUP: G76F17000010006

CIG: 86765779D7

A. ENTE COMMITTENTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE -STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: Libero Consorzio Comunale di Enna

Indirizzo: Piazza Garibaldi, 1 - 94100 Enna

B. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 07/04/2021 Ora locale: 08:30

C. Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Via Istituto Sacro Cuore 22 Catania 95125 Italia

Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell'atto da impugnare.

Tel.: +39 0957530411

E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Indirizzo Internet: <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/TribunaliAmministrativiRegionali/catania/index.html>

D. PREMESSE.

La presente lettera d'invito con contestuale disciplinare di gara contiene:

- le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi;
- le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni per l'appalto denominato "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE E. MAJORANA DI **TROINA** - ADEGUAMENTO SISMICO".

Le disposizioni del presente disciplinare prevalgono su quelle del Capitolato speciale.

Le caratteristiche generali dei lavori e dei servizi, tutte le specifiche tecniche, la natura ed entità delle prestazioni sono descritte nella documentazione di gara alla quale si fa espresso rinvio.

All'affidamento in oggetto, disposto con Determinazione a contrarre del Dirigente del Settore III del Libero Consorzio Comunale di Enna n. 632 del 23/03/2021, si perverrà mediante procedura negoziata ad evidenza pubblica ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 59, comma 1 e 1-bis, degli artt. 63, e 95, comma 2 e comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato *Codice*).

L'Avviso (manifestazione di interesse) per la indizione della gara è pubblicato nei siti della Provincia di Enna <https://provincia-enna.acquistitelematici.it/gare> e <http://www.provincia.enna.it/appalti/index.htm>, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <https://www.serviziocontrattipubblici.it>, nonché nell'Albo Pretorio informatico del Libero Consorzio Comunale di Enna e del Comune di Troina.

CIG 86765779D7 – CUP G76F17000010006 .

1. OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE, DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA.

La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando in oggetto si riferisce all'appalto integrato (progettazione esecutiva e ed esecuzione dei lavori) relativamente ai "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE E. MAJORANA DI **TROINA** - ADEGUAMENTO SISMICO".

L'appalto integrato di complessivi € 2.245.000,00 è connesso al finanziamento con D.D.G. n. 1531 del 29.04.2019 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale a valere sul P.O. FESR Sicilia 2014 – 2020, Azione 10.7.1 denominato "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità", - Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvato con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018.

Il prezzario di riferimento è quello relativo all'anno 2018, approvato con Decreto Assessoriale delle Infrastrutture e della Mobilità del 08 gennaio 2018.

Modalità di scelta del contraente: L'appalto integrato di che trattasi è affidato a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, da espletarsi con il sistema e le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e art. 63 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture (d'ora in avanti "Codice"), e dalla presente lettera d'invito, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 59, comma 1 e 1-bis, dell'art. 95, comma 2 e comma 3 del *Codice*.

Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori ITG1 Sicilia, ITG16 Enna, Comune di Troina.

Importo dell'appalto:

Importo dei lavori e acquisto arredi, a corpo, soggetto a ribasso di cui € 404.950,05 per oneri della manodopera	€ 1.642.372,99
Costi per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.	€ 78.838,08
SOMMANO PER LAVORI E ARREDI	€ 1.721.211,07
Importo della progettazione esecutiva (compreso coordinamento secur. prog. es.) soggetto a ribasso	€ 26.321,14
Importo complessivo dell'appalto, compreso il costo della manodopera, i costi per la sicurezza, nonché i costi della progettazione ed esclusi gli oneri fiscali.	€ 1.747.532,21

Si precisa che nell'importo dei lavori è compresa la somma di € 25.000,00 oltre IVA per acquisto, fornitura e collocazione di arredi.

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compreso il costo della manodopera ed i costi per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti:

CATEGORIA LAVORAZIONE	CLASS.	OBBLIGO QUALIFICAZIONE	IMPORTO (COMPENSIVO DI ONERI DELLA SICUREZZA E MANODOPERA) ESCLUSO COSTO DELLA PROGETTAZIONE	%	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA
OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	III bis	SI	€ 1.721.211,07	100	Prevalente, subappaltabile nel limite del 40%
importo totale lavorazioni (comprensivo di oneri della sicurezza)			€ 1.721.211,07	100	

L'affidamento della progettazione esecutiva, conformemente a quanto previsto dall'articolo 216, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii., comprende le seguenti prestazioni (articolo 33 D.P.R. 207/2010):

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale con grado di approfondimento e dettaglio superiore a quello del progetto definitivo;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- predisposizione dei piani di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione esecutiva di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii., e quadro di incidenza della manodopera;
- computo metrico estimativo, e quadro economico;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- cronoprogramma;
- BIM *Building Information Modelling*;

- Tabelle delle incidenze.

L'importo del compenso per la progettazione esecutiva a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del *Codice* e del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, è pari ad € 26.321,14 (ventiseimilatrecentoventuno/14), IVA ed oneri previdenziali esclusi.

Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del Decreto legislativo n. 81/2008 e ss. mm. e ii. sono pari a zero.

L'importo dei lavori, per i quali deve essere svolta la progettazione esecutiva è pari a € 1.721.211,07.

Ai fini delle prestazioni tecniche di progettazione esecutiva da svolgere è individuata, secondo la tav. z-1 del D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, l'identificazione delle opere, le corrispondenti classi e categorie delle previgenti tariffe professionali, il grado di complessità e l'importo:

CATEGORIA	ID OPERE	CLASSE E CATEGORIA CORRISPONDENZE	GRADO COMPLESSITÀ	DECLARATORIA IDENTIFICAZIONE OPERE	IMPORTO LAVORI
Edilizia	E.20	I/c - I/b	0,95	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	€ 1.721.211,07

Qualificazione dei lavori oggetto della progettazione esecutiva:

- per «ID OPERE» si intende l'identificazione con *Codice* alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. del 17.06.2016 (GURI n. 174 del 27/07/2016) per «Categoria», ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del *Codice* alfanumerico «ID Opere»;
- per «CLASSE E CATEGORIA» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) riportate come corrispondenza all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949;
- per «GRADO DI COMPLESSITÀ» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo «ID Opere».

Si specifica che ai fini della qualificazione:

- ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera;
- nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere (cfr. Linee Guida n. 1 dell'ANAC, paragrafo V).

Dopo la stipula del contratto, il responsabile unico del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine di **45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi dal verbale di consegna del servizio.

E' ammessa la possibilità di procedere alla consegna dei lavori e delle forniture e servizi in via d'urgenza – cioè prima della stipula del contratto – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il tempo utile massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 300(trecento) naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori ai sensi dell'art. 105, comma 2 del *Codice e ss. mm e ii.* .

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà, di norma, "a corpo".

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo punto 12 e, in particolare, quelli costituiti da:

- 1) operatori economici di cui alle lettere a) [imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative], b) [consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane] e c) [consorzi stabili] dell'art. 45, comma 2 del *Codice*;
- 2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti], e) [consorzi ordinari di concorrenti], f) [le aggregazioni tra le **imprese aderenti al contratto di rete**] e g) [gruppo europeo di interesse economico] dell'art. 45, comma 2 del *Codice* oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del *Codice*.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del *Codice*.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del *Codice*, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice*;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 primo periodo, del *Codice* è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5 e dall'art. 2, comma 1 del decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) [consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili], ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del *Codice* e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera f) del *Codice* è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali sussistono:

- a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
- b) le cause di esclusione di cui all'articolo 24, comma 7, del *Codice* a tenore del quale *“gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti”*.
- c) l'inesistenza dei requisiti di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 recante il "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";.

È prevista, a pena di esclusione, l'accettazione sia del patto di integrità/protocollo di legalità di cui all'Accordo di programma quadro/Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa a cui ha aderito l'ex Provincia Regionale di Enna ora Libero Consorzio Comunale di Enna con Deliberazione della G.P. n. 53 del 27.04.2007 sia del **Protocollo di Legalità stipulato il 28 Giugno 2019 fra la Prefettura di Enna, i Sindaci dei Comuni della Provincia di Enna e il Libero Consorzio comunale di Enna.**

PROTOCOLLI DI LEGALITA' NEGLI APPALTI:

Protocollo di Legalità Carlo Alberto dalla Chiesa (Accordo di programma quadro)

Ai sensi del **Protocollo di Legalità Carlo Alberto dalla Chiesa**, il presente disciplinare di seguito riporta ogni clausola in detto Protocollo contenuta ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.

Clausole:

Clausola di auto tutela n. 1 “La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di

infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.”

Clausola di auto tutela n. 2 “La stazione appaltante, oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252”.

Clausola di auto tutela n. 3 “Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate o presentate ecc, il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti dell'Autorità) che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali”.

Clausola di auto tutela n. 4 “Il concorrente dovrà dichiarare che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse”.

Clausola di auto tutela n. 5 “Il concorrente dovrà dichiarare: - di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipante alle gare. Si precisa che saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara come da sentenza Corte di Giustizia C.E., sez IV, 19 maggio 2009, C-538/07 e D.L. 25/09/09 n.135. - che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti non verranno autorizzati. - che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. - che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse”. La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

Protocollo di Legalità stipulato il 28 Giugno 2019 fra la Prefettura di Enna, i Sindaci dei Comuni della Provincia di Enna e il Libero Consorzio comunale di Enna.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al

protocollo di legalità, sottoscritto il 28 giugno 2019 con la Prefettura di Enna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/enna>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazioni alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione e induzione indebita che si siano, in qualsiasi modo,

manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli artt. 317 e 319 quater c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 35.

-“La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n° 252/98. Qualora il Prefetto attesti, che tra i soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.”

-“Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 del Decreto Legislativo n. 159/2011”.

-“Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.”

Il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 83-bis del D. Lgs. N. 159/2011 e ss. mm. e ii.

4. PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO.

La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Enna <http://www.provincia.enna.it/> ed accedere al portale Gare e Appalti

Detto link è immediatamente raggiungibile dalla home page del sito sopra indicato.

Il sopralluogo presso le aree interessate dai lavori è **obbligatorio**.

L'obbligatorio sopralluogo dovrà essere concordato previo appuntamento da richiedere tramite chiamata telefonica al n. **0935656154** (segreteria scolastica) o invio di e-mail al seguente indirizzo: enis01300v@istruzione.it.

All'atto del sopralluogo sarà rilasciata da parte del personale dell'istituzione scolastica interessata l'**attestazione di avvenuto sopralluogo** firmata sia dal personale scolastico che dal soggetto che ha svolto il sopralluogo stesso, a conferma dell'effettuato obbligatorio sopralluogo.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato o dal consorzio oppure da tutte le consorziate che saranno dallo stesso indicate come esecutrici. Relativamente ai sopralluoghi in caso di R.T.I. o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del codice, i soggetti persone fisiche delle imprese del R.T.I. o del consorzio o delle

consorziate che possono effettuare il sopralluogo sono le stesse indicate all'inizio del presente paragrafo con riferimento alle imprese singole. In linea con la consolidata giurisprudenza (cfr Consiglio di Stato IV, 19.10.2015 n. 4778; IV, 17.2.2014 n. 744), si puntualizza che, in caso di R.T.I. costituendo, l'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei partecipanti va riferito a ciascun componente che costituirà il raggruppamento stesso, per assicurare un'adeguata ponderazione dell'offerta e l'attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti; l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa del R.T.I. costituendo, presuppone obbligatoriamente che a tale impresa sia rilasciata regolare delega dalle altre imprese del costituendo raggruppamento e non partecipanti al sopralluogo. **Tale delega unitamente all'attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente inserita dall'operatore economico tra la documentazione di gara nella BUSTA A Documentazione Amministrativa.**

Come precisato dal Consiglio di Stato, V, 19.2.2018 n. 1037, infatti, la mancata effettuazione del sopralluogo da parte di tutte le imprese, ovvero l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa in assenza delle deleghe previamente rilasciate, delle altre imprese facenti parte del R.T.I. costituendo, e senza espliciti riferimenti alle ditte o al futuro raggruppamento, rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto, come tale insanabile, dando pertanto luogo alla esclusione dalla gara.

Il vincolo di effettuare sopralluogo non è imposto alla componente il R.T.I. - mandante per la progettazione. Non è pertanto richiesto al progettista di partecipare necessariamente al sopralluogo. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non darà luogo a soccorso istruttorio.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

5. CHIARIMENTI.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica ptp@provincia.enna.it entro e non oltre il decimo giorno antecedente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al presente Bando, pervenute entro e non oltre il termine anzidetto. I quesiti ed i relativi chiarimenti, in merito al presente Bando, saranno oggetto di pubblicazione sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Enna nella pagina relativa al Bando di che trattasi. Ai concorrenti che hanno inoltrato richiesta di quesiti verrà inviata una comunicazione (e-mail) di risposta con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di affidamento, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.provincia.enna.it> nella specifica sezione Gare e Appalti

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità.

La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara viene redatta coerentemente alla presente lettera-disciplinare, secondo tutte le prescrizioni ivi contenute.

Per partecipare occorre:

- collegarsi al sito <http://www.provincia.enna.it/> e cliccare sul link Gare e Appalti.
- cliccare sul link GARE E APPALTI NUOVA PIATTAFORMA che trasferisce al link <https://provincia-enna.acquistitelematici.it/> dove sarà gestita la procedura di gara.
- prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione “guida all'iscrizione” scaricando il file PDF allegato e dove sono riportate tutte le informazioni utili per la registrazione.

Informazioni sulla registrazione

Il processo di registrazione è distinto in 2 fasi distinte:

- Registrazione del Legale Rappresentante
- Richiesta di Iscrizione agli Albi e Abilitazione

Fase 1: Registrazione: (necessaria per la partecipazione alle procedure aperte o altre procedure di gara)

Durante la registrazione base verranno richieste poche informazioni e si potranno scegliere le credenziali (user e password). Vi verrà inviata una mail di conferma sulla quale dovrete cliccare per poter passare alla fase successiva.

Fase 2: (necessaria per l'iscrizione agli albi) - opzionale se ritenuta di interesse da parte dell'operatore economico

- Richiesta di Iscrizione Durante la Registrazione completa, si dovranno inserire tutte le informazioni richieste prestando attenzione ai campi * (obbligatori). In ogni fase verrà effettuato il salvataggio dei dati inseriti anche senza aver terminato la compilazione. Alcune tipologie di iscrizione permetteranno nella fase successiva di richiedere l'attivazione del profilo su due differenti elenchi (es. fornitore di beni e servizi - esecutore di lavori pubblici)
- Abilitazione: Una volta completato l'inserimento dei dati potrete richiedere l'abilitazione cliccando sul relativo pulsante. Prestare attenzione ad eventuali errori segnalati in fase di inserimento dati. La richiesta giungerà all'attenzione degli uffici preposti che provvederanno a vagliare la documentazione inviata all'atto dell'Abilitazione.

Resta inteso che nel caso in cui l'Amministrazione appaltante accerti una effettiva interruzione del funzionamento della piattaforma in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà cura della stessa di prevedere eventuale proroga di detto termine previa pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

La documentazione da inviare telematicamente prevede la compilazione delle Buste “A” Documentazione Amministrativa – “B” Offerta Tecnica e “C” – Offerta economica. La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.). Le dichiarazioni/documentazioni di seguito riportate devono essere rese a pena d'esclusione in

conformità agli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/00, e rese mediante singoli file firmati digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona munita di specifici poteri. Ciascuna dichiarazione dovrà contenere, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al CIG, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima; inoltre in caso di avvalimento dovrà essere riportato sul plico la denominazione dell'Impresa ausiliaria e l'indicazione "AVVALIMENTO".

Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese evidenziando l'impresa capogruppo.

7. COMUNICAZIONI.

Salvo quanto disposto dal punto 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Libero Consorzio Comunale di Enna e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.provincia.enna.it

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo terzosettore@provincia.enna.it (all'attenzione del dirigente del Settore III); diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Quindi, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, inerenti la presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sia attraverso la piattaforma e-procurement sia trasmesse all'indirizzo PEC della stazione appaltante e dei concorrenti come indicato nella documentazione di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

8. SUBAPPALTO E/O SUB AFFIDAMENTI.

Ai sensi dell'art. 105 del *Codice* (nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 18 della Legge n. 55/2019), è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- il concorrente indichi all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenderà, in caso di aggiudicazione, subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Resta inteso che l'aggiudicatario affiderà il subappalto al subappaltatore qualificato nella relativa categoria che non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e previa dimostrazione in capo ai subappaltatori dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del *Codice*.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40 per cento dell'importo contrattuale complessivo ai sensi dell'art. 105, comma 2 del vigente *Codice*.

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13 del vigente *Codice*. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati

all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

L'operatore economico aggiudicatario potrà sub affidare ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, la fornitura e la collocazione degli arredi nel caso in cui non fosse in possesso di iscrizione alla Camera di commercio per la categoria ed attività coerenti con l'oggetto di che trattasi.

Sono, altresì, consentiti, eventuali altri sub affidamenti purchè coerenti con quanto previsto dall'articolo 105 del Codice.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6 del *Codice*.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del *Codice*, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del *Codice* e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del *Codice*.

E' ammessa la possibilità di procedere alla consegna dei lavori e delle forniture e servizi in via d'urgenza – cioè prima della stipula del contratto – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120.

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del *Codice*.

Il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal citato articolo 93, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120.

L'importo della cauzione dimezzato è di € 17.212,11 (1 per cento dell'importo complessivo dell'appalto al netto del compenso per la progettazione esecutiva, precisamente pari ad € 17.212,11, beneficiario il Libero Consorzio Comunale di Enna (art. 1, comma 4 Legge 120/2020), stante la specificità dell'appalto integrato.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, da fideiussione bancaria rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediarinonabilitati.pdf> e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): <http://www.ivass.it/ivass/impresejsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- riportare l'autentica notarile della sottoscrizione, con la verifica dei poteri di firma;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione provinciale, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità;
 - la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore dell'Amministrazione Committente beneficiaria (Libero Consorzio

Comunale di Enna) valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice la cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice sarà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.-

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nei casi indicati all'art. 110, comma 1 del Codice, la stazione appaltante provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, comma7, del Codice per le percentuali ivi indicate.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, secondo periodo del Codice, e dell'art. 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1, il professionista o i professionisti incaricati della progettazione dovranno presentare, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti

derivanti errori o omissioni nella redazione della progettazione, quali le nuove spese di progettazione e/o i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza dovrà essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione del collaudo provvisorio. Nella Busta A – Documentazione Amministrativa deve, inoltre, essere allegata dichiarazione di impegno a prestare la predetta polizza.

11. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ.

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a € 140,00 (euro CENTOQUARANTA/00) – Delibera A.N.AC.n. 1197 del 18 dicembre 2019 - scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC 21 dicembre 2016, n. 1377. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

12. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI

12.1. REQUISITI SPECIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del *Codice*, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che provi, ai sensi degli artt. 84 del *Codice* e 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
- ai sensi dell'art. 63 del Regolamento, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da soggetti accreditati. In sede di gara il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia autentica o in copia conforme all'originale, oppure a mezzo dichiarazione sostitutiva;
- ai sensi dell'art. 92, comma 1 del Regolamento i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente singolo devono essere da questo posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
--

Il requisito di iscrizione alla CCIAA deve essere soddisfatto come di seguito precisato:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) [consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane] e lett. c) [consorzi stabili] del *Codice* devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

Il requisito di cui all'attestazione SOA deve essere soddisfatto come di seguito precisato:

- ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento, per i R.T.I., i consorzi ordinari, le aggregazioni, e per i G.E.I.E., strutturalmente di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del *Codice*, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio/aggregazione/G.E.I.E., indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato, dal consorziato o dall'aggregato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara;

- ai sensi dell'art. 92, comma 3 del Regolamento, per i R.T.I., i consorzi ordinari, le aggregazioni, e per i G.E.I.E., strutturalmente di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g), del *Codice* i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;
- i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Il requisito di cui alla certificazione di qualità deve essere soddisfatto come di seguito precisato:

- in caso di R.T.I., o consorzio ordinario, o aggregazione, o G.E.I.E., il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati/consorzati, a eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II;
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) [consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane] e lett. c) [consorzi stabili] del *Codice*, il requisito deve essere posseduto ai sensi dell'art. 47 del *Codice*.

Ai sensi dell'art. 89 del *Codice*, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche di partecipanti al raggruppamento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del *Codice* non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

12.2. REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione di seguito riportati, documentati, qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati.

12.2.1. IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE.

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione esecutiva dell'intervento a una struttura operativa (gruppo di progettazione) facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente - nell'ambito degli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) del *Codice* - indicando nominativamente, i seguenti soggetti [professionisti persone fisiche] che firmeranno gli atti oggetto dell'appalto, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

Professionalità minime richieste per l'espletamento della progettazione esecutiva		
Ruolo / funzione	Requisiti	Numero
Progettista coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche ed esperto strutturista	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria ed abilitazione all'esercizio professionale da almeno 10 anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo Albo Professionale	1
Progettista Civile - Edile -	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore civile) o Architettura e abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione alla Sezione A del relativo Albo Professionale e iscritti all'Albo dei Certificatori energetici	1
Geologo	Laurea magistrale o quinquennale in scienze geologiche e abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione alla Sezione A del relativo Albo Professionale	1
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell'articolo 98 del Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm. e ii.	1

Gli operatori economici ammessi per l'affidamento del servizio di progettazione ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del *Codice*, devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017). È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto [persona fisica] di una o più d'una delle figure professionali di cui al comma precedente.

Il concorrente dovrà espressamente indicare nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara i nominativi dei professionisti che svolgeranno le rispettive attività come sopra richieste.

I professionisti devono essere in regola con gli obblighi di formazione continua di cui al D.P.R. 137 del 7 agosto 2012.

12.2.2. CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE.

Sono richiesti:

- l'avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (ovvero dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2020), di servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett.vvvv) del *Codice*, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (D.M. Giustizia del 17 giugno 2016), per un importo globale pari ad **1 (una) volta** l'importo stimato dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi e quindi per il seguente importo minimo:

CATEGORIA/DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	CLASSE E CATEGORIA CORRISPONDENZE	GRADO COMPLESSITÀ	IMPORTO LAVORI DA BANDO PER I QUALI DEVONO ESSERE	IMPORTO LAVORI REQUISITO MINIMO
-----------------------------------	----------	-----------------------------------	-------------------	---	---------------------------------

				SVOLTI I SERVIZI (COMPENSIVO DI ONERI SICUREZZA)	
Edilizia Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti	E.20	I/c - I/b	0,95	€ 1.721.211,07	€ 1.721.211,07

- Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2021) **di due servizi di ingegneria e architettura (“servizi di punta”)**, di cui all'art. 3, lett.vvvv) del *Codice*, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (D.M. Giustizia 17 giugno 2016), **per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la progettazione**, calcolato con riguardo alla classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelle oggetto dell'affidamento:

CATEGORIA/DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	CLASSE E CATEGORIA CORRISPONDENZE	GRADO COMPLESSITÀ	IMPORTO LAVORI DA BANDO PER I QUALI DEVONO ESSERE SVOLTI I SERVIZI (COMPENSIVO DI ONERI SICUREZZA)	IMPORTO LAVORI REQUISITO MINIMO
Edilizia Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti	E.20	I/c - I/b	0,95	€ 1.721.211,07	€ 688.484,43

PRECISAZIONI SUL REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

La capacità tecnico-professionale fa riferimento ai contratti eseguiti.

I servizi possono essere stati svolti per committenti pubblici e privati. Non rileva la mancata realizzazione dell'opera.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti, i lavori computabili ai fini del requisito minimo sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:

- Progettazione preliminare
- Progettazione definitiva
- Progettazione esecutiva
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Ai fini della dimostrazione dei requisiti è possibile ricomprendere tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, gli studi di fattibilità effettuati, relativi anche a opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di

progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di soggetti pubblici o privati.

Un lavoro, relativamente al quale siano stati svolti più servizi tecnici, non può essere computato più di una volta.

In caso di raggruppamento, qualora in relazione a un medesimo lavoro abbiano concorso più tecnici facenti parte del medesimo raggruppamento offerente, il lavoro per il quale sono state svolte le prestazioni non può essere computato più di una volta.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al paragrafo 12.2.2, all'importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficienti riduttivi: 0,20 qualora il progetto sia preliminare, 0,30 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo; 0,10 nel caso di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al paragrafo 12.2.2, qualora per uno stesso lavoro sia stato svolto più di un servizio, il coefficiente riduttivo è pari alla somma dei relativi coefficienti.

I rapporti fra importo dei lavori oggetto dei servizi da affidare per ciascun componente il raggruppamento, appartenenti alle singole categorie e destinazioni funzionali di cui al D.M. Giustizia 17 giugno 2016, e l'importo totale dei relativi lavori sono calcolati con arrotondamento alla unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Le percentuali delle misure dei prescritti requisiti sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. Giustizia 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere (cfr. Linee Guida n. 1 dell'ANAC, paragrafo V).

I progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per la progettazione, non potendo ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

INDICAZIONI PER I PROGETTISTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
--

I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lettera e) del *Codice*, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del *Codice*, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto con l'indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.

I requisiti di idoneità tecnici di cui al paragrafo 12.2.2 (servizi espletati negli ultimi dieci anni) devono essere soddisfatti come di seguito precisato:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento in ogni caso nel rispetto della seguente condizione:
 - la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (ai quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti);
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) [consorzi stabili] del *Codice*, i requisiti dovranno essere posseduti ai sensi dell'art. 47 del *Codice*. Sempre riguardo ai consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) [consorzi stabili] del *Codice*, nel rispetto dell'art. 47, comma 2 del *Codice* e secondo quanto riportato nelle Linee Guida ANAC n. 1, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi è consentito, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione i requisiti di idoneità tecnici, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del *Codice* devono prevedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto MIT n. 263/2016, quale progettista, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.

AVVERTENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA

La documentazione progettuale esecutiva da sottoporre ad approvazione, dovrà essere prodotta in “cinque copie” cartacee e accompagnata da almeno tre copie su supporto magnetico CD-DVD, oltre le copie necessarie per le richieste dei pareri degli Enti sovraordinati competenti. I disegni dovranno essere eseguiti in formato DWG per Autocad nelle versioni più recenti, 10 mentre le relazioni e quant’altro componga il progetto, sarà eseguito su programmi idonei alla rilettura o rielaborazione da parte degli uffici dell’Amministrazione aggiudicatrice (Word, Excel, Primus/Mosaico, jpg, tiff, in relazione ad eventuale documentazione non restituibile nei formati precisati, questa dovrà essere prodotta in formato .pdf di Acrobat). Gli elaborati grafici di progetto (planimetrie – corografie), dovranno essere georeferenziati nel formato Gauss- Boaga (datum Roma 40) e WGS 84.

Il formato digitale della predetta documentazione dovrà essere consegnato nel formato editabile e quindi provvisto dei codici sorgenti accessibili. I supporti magnetici dovranno essere consegnati anche nel formato aperto ed editabile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

L'INTERO PROCEDIMENTO DI GARA COME DETTO AL PRECEDENTE PARAGRAFO 6. È TELEMATICO.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute. La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma telematica, accessibile tramite il portale istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Enna nella sezione “Gare e appalti”, che seguirà tutte le operazioni di gara, all’indirizzo <https://provincia-enna.acquistitelematici.it/>

La **busta A** (telematica) contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico su supporto informatico, la garanzia provvisoria nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione ivi compresa l’attestazione di avvenuto sopralluogo.

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante utilizza uno specifico sistema di intermediazione telematica, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL <https://provincia-enna.acquistitelematici.it/gare>

Per le indicazioni sulla registrazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento all’Allegato “Guida alla registrazione preliminare” contenente le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma.

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere, pertanto, redatte e trasmesse in formato elettronico attraverso la specifica piattaforma. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata, che consentono di predisporre: - una busta telematica contenente la documentazione amministrativa (**Busta a**); - una busta telematica contenente l’offerta tecnica (**Busta b**); - una busta telematica contenente l’offerta economica (**Busta c**). Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma medesima. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma per procedere all’invio dell’offerta. Il sistema elettronico della piattaforma darà comunicazione al fornitore del corretto invio

dell'offerta. Il sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale d'uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma è possibile contattare l'Assistenza attraverso la seguente pagina <https://provincia-enna.acquistitelematici.it/contatti>

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal sistema informatico, come risultante dai log del Sistema stesso. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova. I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla stessa o che impediscano di formulare l'offerta. Ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante darà comunicazione del ricevimento delle offerte attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Nella busta digitale A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) domanda di partecipazione – redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 – sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso dev'essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

1) La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - **a.** delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - **b.** di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice* etico di comportamento adottato dalla Provincia di Enna, accessibile al link: http://www.provincia.enna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Codice_comportamento_dip22012014.pdf
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità, accessibile al link: <http://trasparenza.provincia.enna.it/archiviofile/provincia/ProtocolloDintesaPrefettura-Provincia.pdf>
- accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.provincia.enna.it di cui alle premesse del presente disciplinare di gara senza sollevarne eccezioni anche dopo la partecipazione alla gara;
- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- si impegna ad accettare la consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, dopo l'aggiudicazione definitiva;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 secondo il modello di cui all'allegato 3, con la quale il concorrente dichiara:
 - i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del *Codice* nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del *Codice* ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità;
 - che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. *black list* ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3.2;
 - che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter[ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
 - che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del decreto-legge n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 - redatta utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE (allegato 2) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 – con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater) d), e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), l) m) e comma 12, del *Codice*.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 3 del *Codice*:

- dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
- dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5;

oppure

- nel caso di cui all'art. 110, comma 5 del *Codice*:

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto.
- dichiarazione, redatta secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del *Codice* l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del *Codice*;
- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del *Codice*;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del *Codice*;

Si precisa che:

- le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;
- le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;
- le attestazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80, comma 1, 2 e 5 lettera l del *Codice* devono essere rese o devono riferirsi a ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80 comma 3 del *Codice*.
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Le suddette attestazioni devono essere rese personalmente - utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (allegato 2) - anche dai seguenti soggetti affidatari della progettazione (oppure dal rappresentante legale dell'operatore economico indicato per i servizi di progettazione con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono]:

- professionisti [persone fisiche] indicati per la progettazione esecutiva;
- soggetti indicati agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263.
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 - redatta utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 2) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 con la quale il concorrente attesta:

- l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
- i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) di tutti i soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del *Codice*;
- il possesso, pena di esclusione, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84, del *Codice*;
- il possesso delle certificazioni del sistema di gestione per la qualità (QMS), in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008;
- indicazione delle lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali intende ricorrere al subappalto, nei limiti previsti dall'art. 105 del *Codice*;
- dichiarazione del legale rappresentante del concorrente, sottoscritta con le modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione, con la quale si indica il soggetto (progettista appartenente alla struttura tecnica del concorrente, progettista indicato/ associato) al quale verrà affidata la progettazione esecutiva, e con la quale si attesta di essere in possesso dei requisiti speciali per la progettazione di "idoneità professionale" e di "capacità tecnico - organizzativa" stabiliti dal presente disciplinare;

nei casi in cui:

- il concorrente sia in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione il cui staff tecnico non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla presente procedura;
- il concorrente sia in possesso di attestato di qualificazione per la sola esecuzione;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 - redatta utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE (allegato 2) - con la quale il progettista oppure il rappresentante legale dell'operatore economico indicato per i servizi di progettazione (con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono) attesta:
 - l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, ivi compreso l'acquisto, la fornitura e la collocazione degli arredi, da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza.
 - i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) di tutti i soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del *Codice*;

- di essere in possesso dei requisiti speciali per la progettazione di “idoneità professionale” e di “capacità tecnico-organizzativa” stabiliti dal presente disciplinare;
- di non essere in alcuna delle condizioni preclusive di cui al paragrafo relativo alle condizioni di partecipazione, indicandole specificatamente, del presente disciplinare e di essere a conoscenza dei divieti previsti dall’art. 24, comma 7 del *Codice*;
- di essere in possesso, in caso di società di professionisti, dei requisiti di cui all’art. 2 del decreto Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263;
- di essere in possesso, in caso di società di ingegneria, dei requisiti di cui all’art. 3 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263;
- di essere in possesso, in caso di raggruppamenti temporanei, dei requisiti di cui all’art. 4 del decreto Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263, con l’indicazione, quale progettista, di almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza;
- di essere in possesso, in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, dei requisiti di cui all’art. 5 del del decreto Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263;

in ogni caso

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con la quale il progettista (appartenente alla struttura tecnica del concorrente, indicato o associato) attesta di aver espletato nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett.vvvv) del *Codice*, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria indicata nella tabella di cui al punto 12.2.2 del presente disciplinare per l’importo globale non inferiore al valore indicato nell’ultima colonna della tabella riportata al predetto punto 12.2.2 a fianco della medesima classe e categoria e precisamente:

anno	Oggetto affidamento	DM 17/06/2016 ID opere	corrispondenze Classe e categoria	Grado di complessità	Committente	Soggetto che ha eseguito il servizio	Importo lavori cui si riferisce il servizio	Importo lavori con indicazione coefficiente correttivo applicato
totale								

in caso di avvalimento

il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) dichiarazione sostitutiva (utilizzando il DGUE allegato) sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei

requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del *Codice*, l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché il possesso dell'attestazione di qualificazione e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del *Codice*;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell'art.89, comma 5 del *Codice*, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti a carico del concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;

In ogni caso:

- PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera 20 dicembre 2012,n. 111 della soppressa AVCP, relativo al concorrente.

- Documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8 del *Codice*, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal citato articolo 93, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del *Codice*, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art.93, comma 7 del Codice. **I progettisti dovranno inoltre allegare dichiarazione di impegno a prestare la polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale ;**

- certificazione di avvenuto sopralluogo, di cui al paragrafo 4 del presente disciplinare, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;
- dichiarazione di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori (elaborato richiesta di offerta)” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa fisso ed invariabile e che quindi resta a carico dell'impresa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;

- dichiarazione di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

- dichiarazione sottoscritta dal concorrente con la quale sono indicati i nominativi dei professionisti che svolgeranno le rispettive attività richieste.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa 20 dicembre 2012. n. 111 e ss.mm.ii.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del *Codice* la documentazione dimostrativa del requisito di idoneità professionale indicata al par. 12 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA
--

- Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
 - atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica o in copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
 - dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
 - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
 - ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento, dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;
- nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
 - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica o in copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
 - ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento, dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al consorzio o G.E.I.E. e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati in GEIE.
- nel caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, o aggregazione, o GEIE non ancora costituiti:
 - dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni o GEIE;

- ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento, la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;
 - copia autentica o in copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *Codice dell'amministrazione digitale* (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5:
 - copia autentica o in copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento, a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - copia autentica o in copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e, ai sensi dell'art. 92, c.2, del Regolamento, delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;
- o, in alternativa,
- copia autentica o in copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata

autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento, le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA.

La BUSTA DIGITALE B – OFFERTA TECNICA, deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione e gli elaborati completi di tutti i dati richiesti:

A1 “Piano della qualità progettuale” –professionalità ed adeguatezza dei progettisti

L'Offerente valuti e definisca in sede di offerta la corretta organizzazione in termini qualitativi e quantitativi dedicata all'appalto per i processi relativi alla progettazione, alla gestione e all'organizzazione in cantiere, alle modalità esecutive, alle qualifiche del personale, alle attestazioni e certificazioni aziendali, alle compensazioni ambientali.

Questa analisi deve essere espressa in uno specifico **Piano della qualità** (PdQ) di offerta che evidenzi la specifica organizzazione e le modalità operative in merito a:

Progettazione

L'Offerente dovrà essere dotato di un Organismo di Progettazione (OP) in grado di sviluppare il progetto esecutivo.

L'Appaltatore dovrà indicare nel PdQ:

- organigramma funzionale specificando compiti e responsabilità per i diversi ambiti disciplinari coinvolti nello sviluppo della progettazione secondo la composizione, al minimo, prevista al paragrafo **12.2.1.** del presente Disciplinare;
- organigramma nominativo dettagliato che illustri l'articolazione del gruppo di progettazione specificando le relative competenze secondo la composizione, al minimo, prevista al paragrafo **12.2.1.** del presente Disciplinare;
- la sede di redazione del progetto esecutivo e le modalità di controllo da parte del RUP nel rispetto delle indicazioni del progetto definitivo;

Gestione

Nel PdQ l'Offerente dovrà relazionare in ordine alla metodologia di gestione delle varie fasi di appalto integrato, con particolare riguardo al controllo del processo ed all'interfaccia con il Responsabile del Procedimento.

Cantiere

L'Offerente, dovrà produrre layout grafici e schede tecniche (formato A4 o A3), dovrà illustrare sia l'organizzazione operativa (organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere proposta con le qualifiche del personale anche in rapporto al possesso di particolari certificazioni e attestazioni aziendali) sia le soluzioni costruttive per garantire la realizzazione dell'opera nel rispetto dei requisiti contrattuali tecnici e temporali, con particolare attenzione ai criteri, alle metodologie e alle tempistiche che l'Appaltatore intende adottare e per garantire la sicurezza nell'esecuzione delle lavorazioni, tenuto conto di quanto di quanto formerà oggetto del P.S.C. , degli oneri ed obblighi dell'Appaltatore.

Il Piano della qualità come sopra articolato dovrà essere presentato su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine, dovrà essere contenuto nel numero massimo di 10 pagine e dovrà essere redatto in carattere Times New Roman di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola. Quanto sopra deve essere organizzato in fascicolo compreso di allegati (layout grafici e schede tecniche) e dovrà essere composto da pagine numerate progressivamente ed opportunamente rilegate in modo inamovibile tale da rendere impossibile la successiva rimozione o sostituzione.

A2 “Merito tecnico”

A2.1 – Efficientamento energetico, comfort ambientale e servizi di avvio, assistenza e manutenzione

Una relazione tecnica dettagliata, comprensiva di schede tecniche, schemi grafici e quanto ritenuto necessario per illustrare al meglio la proposta nella quale siano esposte le proposte migliorative di natura qualitativa con specifico riguardo al criterio di valutazione A2.1 di cui alla tabella contenuta nel successivo paragrafo 18.

La relazione dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, e in conformità ai requisiti minimi indicati, la descrizione delle soluzioni migliorative ed integrazioni tecniche oggetto di valutazione derivanti dalle soluzioni migliorative integrative proposte e nel rispetto dei criteri di cui previsti. In particolare, saranno valutati bilancio energetico, migliorie impiantistiche, soluzioni ad energia quasi 0, sistemi passivi, etc.

La suddetta relazione tecnica:

- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta nel numero massimo di 10 pagine;
- dovrà essere redatta in carattere Times New Roman di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola.

A2.2 - Organizzazione del cantiere e continuità didattica

Una relazione tecnica dettagliata, comprensiva di schede tecniche, schemi grafici e quanto ritenuto necessario per illustrare al meglio la proposta nella quale siano esposte le proposte migliorative di natura qualitativa con specifico riguardo al criterio di valutazione A2.2 di cui alla tabella contenuta nel successivo paragrafo 18

La relazione dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, e in conformità ai requisiti minimi indicati, la descrizione delle soluzioni migliorative in rapporto all'organizzazione del cantiere in maniera tale da consentire la continuità didattica durante l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza dell'utenza.

La suddetta relazione tecnica:

- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta nel numero massimo di 10 pagine;
- dovrà essere redatta in carattere Times New Roman di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola.

Per i suddetti elementi di valutazione si precisa che ai sensi dell'art. 95, comma 14, lett. a) del “Codice dei Contratti di Appalto”, non sono autorizzate varianti progettuali che comportino la riapprovazione del progetto e in particolare che alterino o che modifichino la natura tipologica delle opere oggetto di gara.

Per ognuno dei criteri di cui al Merito tecnico (A2) dovranno prodursi, inoltre, in allegato alla relazione:

- computo metrico non estimativo comprensivo delle lavorazioni e forniture migliorative e/o integrative offerte; il computo non deve contenere i prezzi a pena di esclusione;
- elaborati grafici, in scala adeguata, relativi alle proposte offerte dal concorrente, migliorative del progetto posto a base di gara.

La Commissione ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo ai criteri di cui al Merito tecnico (A2) verificherà la coerenza e la congruità dei computi rispetto alle migliorie.

Saranno valutate dalla Commissione proposte di organizzazione degli spazi della scuola al fine di garantire la continuità didattica, diagrammi specifici sulle lavorazioni riportanti i cicli di lavorazione anche serali e/o notturni, etc., adozione di sistemi e metodologie per ridurre gli effetti invasivi delle lavorazioni, etc.

Il concorrente al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, potrà inserire nella BUSTA B – OFFERTA TECNICA, nella quantità e nello sviluppo appresso descritti, i seguenti ulteriori documenti:

- schede tecniche o descrittive delle caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali dei materiali offerti, depliant, certificati di qualità ove esistenti;
- elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte rispetto a quelle previste per la esecuzione dei lavori; l'elenco deve essere corredato dalle relative specifiche tecniche senza, però, indicarne i prezzi a pena di esclusione in quanto questi saranno a corredo dell'offerta economica.

Quanto sopra deve essere organizzato in fascicolo compreso di allegati (schede tecniche o descrittive, elenco dei materiali, dei componenti, ecc.) e dovrà essere composto da pagine numerate progressivamente ed opportunamente rilegate in modo inamovibile tale da rendere impossibile la successiva rimozione o sostituzione.

Si precisa che:

- a) l'inserimento nell'ambito dell'offerta tecnica di proposte migliorative relative a lavori e/o forniture non ricompresi nell'elenco prezzi a base di gara e quindi integrative non può essere oggetto di riconoscimento economico in fase di contabilizzazione dei lavori eseguiti;
- b) tali proposte migliorative integrative - valutate e considerate come opera da eseguirsi a corpo - vengono infatti offerte a costo zero per l'Amministrazione, il costo di dette migliorie dovrà rientrare nel prezzo offerto dal concorrente;
- c) nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- d) a gara effettuata, al concorrente che risulta aggiudicatario della gara saranno richiesti tutti gli elaborati in formato.doc e .dwg editabili, etc. come meglio specificato nell'Avvertenza per la presentazione della documentazione progettuale esecutiva.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.

Nella busta digitale C – OFFERTA ECONOMICA deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori [utilizzando il “modulo richiesta offerta” allegato 4 messo a disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante in formato digitale.pdf], completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo richiesto per l'esecuzione dei lavori.

Detto modulo dovrà contenere, in calce all'ultima pagina, l'indicazione del prezzo globale offerto dal concorrente per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori – pari o inferiore al prezzo complessivo dell'appalto posto a base di gara, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - espresso in cifre ed in lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre e in lettere.

Il “modulo richiesta offerta” deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Per le partecipazioni in ATI la sottoscrizione, a pena di esclusione, dovrà avvenire da parte di tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI stessa.

Si precisa che:

- il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale; le cifre superiori non saranno prese in considerazione. Il ribasso offerto è unico per le due prestazioni (progettazione ed esecuzione dei lavori) e gli importi offerti si determinano partendo dall'importo a base d'asta ed applicando il predetto ribasso;
- l'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nel suddetto “modulo richiesta offerta”;
- le lavorazioni/forniture integrative migliorative non previste nel progetto a base di gara, sono offerte dal concorrente a costo zero;
- il prezzo globale offerto è la somma dell'importo lavori (lista di categorie di lavorazioni e forniture) e della progettazione esecutiva.

Si precisa che in caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà l'indicazione riportata in lettere.

- cronoprogramma delle lavorazioni, in forma di diagramma di Gantt, inteso come adeguamento del cronoprogramma di cui al progetto posto a base di gara ed in rapporto alle proposte migliorative di cui all'offerta tecnica.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, le suddette dichiarazioni, la lista delle categorie ed il cronoprogramma dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

I prezzi riportati nell'allegata Scheda 1, denominata “LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE - OFFERTA ECONOMICA” previste per l'esecuzione dei lavori, si intendono vincolanti per l'offerente.

Si precisa che l'appalto è a corpo e, pertanto, l'aggiudicatario è tenuto alla realizzazione di tutte le opere del progetto esecutivo e delle migliorie come indicate e computate nella Scheda 1 senza sollevare eccezioni alcune anche posteriormente all'aggiudicazione.

Per ogni miglioria alle lavorazioni/forniture previste nel progetto a base d'asta, di cui ai criteri riportati nella tabella del paragrafo 18., si dovranno utilizzare i due elenchi da compilare secondo gli schemi di seguito riportati indicando tutte le voci delle lavorazioni/forniture riguardanti la

miglioria proposta (in coerenza alle voci riportate nel computo metrico non estimativo prodotto dal concorrente a corredo dell'offerta tecnica).

Nel primo saranno indicate le lavorazioni/forniture di progetto poste a base di gara e le corrispondenti eventuali migliorie sostitutive offerte a prezzo non superiore a quello di progetto a base di gara.

MIGLIORIA:						
.....						
.....						
Lavorazioni/forniture relative alle migliorie offerte in sostituzione di quelle di progetto						
	Categoria prevista in progetto a base d'asta			Categoria migliorativa offerta in sostituzione a prezzo non superiore a quello di progetto a base di gara		
N.	Codice articolo	Descrizione	Quantità	Codice articolo	Descrizione	Quantità

Nel secondo schema saranno indicate le eventuali lavorazioni/forniture migliorative integrative non previste nel progetto a base d'asta offerte dal concorrente a costo zero.

MIGLIORIA:						
.....						
.....						
Lavorazioni/forniture relative alle migliorie offerte a costo zero integrative alle previsioni progettuali poste a base di gara						
N.	Codice articolo	Descrizione				Quantità

17. OMISSIS

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

18.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del *Codice* secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE			PUNTEGGIO MASSIMO
A1	Piano della qualità progettuale (professionalità e adeguatezza dei progettisti)		10
A2	Merito tecnico	Sub criterio A2.1 Efficientamento energetico, comfort ambientale e servizi di avvio, assistenza e manutenzione Contenuti e specifiche lavorazioni delle soluzioni oggetto di proposta migliorativa e/o aggiuntiva al fine di un raggiungimento di un più elevato grado di funzionalità dell’opera in rapporto al contenimento dei consumi energetici e risparmio delle risorse ambientali superiore alla Classe D prevista in progetto con i servizi di avvio, assistenza e manutenzione e rendano più agevoli tali interventi/ controlli manutentivi ed incrementino la durabilità dei componenti e dei materiali	35
		Sub criterio A2.2 - Organizzazione del cantiere, continuità didattica Efficacia complessiva e dettagli della proposta tecnica relativamente alle soluzioni progettuali e di cantiere per consentire le lavorazioni in tempi diversi nei vari corpi strutturali permettendo la continuità di svolgimento della didattica in perfetta sicurezza anche strutturale.	35
B	Prezzo		20
totale			100

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione di gara costituita da un Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Enna e da due esperti sorteggiati dall'UREGA, ai sensi dell'art. 8 della L.R.

n. 12/2011 e ss. mm. e ii., nominata dalla Stazione Appaltante (Circolare DRT- Servizio 6 prot. n. 91036 del 29 aprile 2019) ai sensi dell'art. 77 del *Codice*.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte che, sulla base degli elementi di giudizio sopra indicati, farà corrispondere un punteggio, entro i limiti sopra precisati.

La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi riportati nella tabella che segue mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ = sommatoria

18.2 I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi **natura qualitativa**, saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella BUSTA B – OFFERTA TECNICA, in una o più sedute riservate, procedendo all'assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella seguente:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
A1	Piano della qualità progettuale (professionalità e adeguatezza dei progettisti)	10
A2.1	Merito tecnico Efficientamento energetico, comfort ambientale e servizi di avvio, assistenza e manutenzione	35
A2.2	Merito tecnico Organizzazione del cantiere, continuità didattica	35

Con riguardo ai punteggi di natura qualitativa specificati nella tabella sopra riportata si precisa che i punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice.

Ai fini dell'attribuzione dei “punteggi discrezionali” si precisa quanto segue:

- i coefficienti V(a)_i, variabili tra zero e uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono determinati mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente da parte di ogni commissario come di seguito indicato:

insufficiente	0	Proposte irrilevanti
mediocre	da 0,10 a 0,30	Proposte modeste
discreto	da 0,31 a 0,50	Proposte insufficienti
sufficiente	da 0,51 a 0,70	Aspetti positivi apprezzabili di qualche pregio

buono	da 0,71 a 0,90	Aspetti positivi evidenti o rispondenti alle aspettative
ottimo	da 0,91 a 1,0	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative

conseguenzialmente, sui coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti per ciascun criterio, viene determinato il coefficiente medio;

- è attribuito il coefficiente uno al valore medio massimo e vengono proporzionati linearmente a tale media massima gli altri valori medi (parametrizzazione).
- il punteggio per ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il peso massimo attribuibile al criterio;
- anche nel caso nessuna offerta ottenga come punteggio totale per l'intera offerta tecnica il valore massimo della somma dei pesi previsti dal disciplinare di gara per tutti i criteri della predetta offerta tecnica, non è effettuata alcuna riparametrizzazione;
- ai fini della verifica di anomalia si fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative parametrizzazioni;
- sono ammesse tutte le offerte tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo, pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

18.3. La comparazione, secondo le indicazioni delle Linee Guida dell'Anac n. 2, sarà effettuata con attribuzione dei coefficienti a ciascun concorrente da parte di ciascun commissario. I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi al criterio di valutazione avente **natura quantitativa**, saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA procedendo all'assegnazione dei relativi coefficienti per il criterio di valutazione quantitativo di cui alla tabella seguente:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
B	Ribasso sui lavori	20

18.3.a La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all'**offerta economica** in base alla seguente formula bilineare calcolata sul ribasso offerto:

Formula “bilineare”

Ci (per $A_i \leq A \text{ soglia}$) = $X (A_i / A \text{ soglia})$

Ci (per $A_i > A \text{ soglia}$) = $X + (1,00 - X) [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$

dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,85

A max = valore del ribasso più conveniente

- il punteggio per l'offerta economica sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente definitivo (Ci) per il peso massimo attribuibile al criterio;

Il punteggio complessivo conseguito dal concorrente i-esimo è dato dalla somma dei punteggi parziali secondo la seguente formula:

$$P(i) = P(t_i) + P(c)$$

Dove:

P(i) = punteggio complessivo del concorrente i

P(t_i) = punteggio offerta elementi qualitativi complessivi del concorrente i

P(c) = punteggio offerta economica del concorrente i

18.4. I coefficienti e i corrispondenti punteggi, saranno espressi con due cifre decimali arrotondando la seconda all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla Commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici e, in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 14-*bis*, del *Codice* non potrà essere attribuito alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base d'asta.

19. OPERAZIONI DI GARA.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno e l'ora stabiliti con procedura telematica. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti lo stesso giorno durante la seduta pubblica di gara e/o a mezzo pubblicazione nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Enna fino al giorno antecedente la data fissata.

Sulla base della documentazione contenuta nella BUSTA A, la Commissione di gara, nella prima seduta, procederà:

- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del *Codice* (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal *Codice* e dal Regolamento – ove applicabile - e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, comma 9 del *Codice* le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a

sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione giudicatrice provvederà a escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal *Codice* dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Ai sensi dell'art.85, comma 5 del *Codice* la Commissione di gara può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche la Commissione di gara provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo precedente.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche-tempo, dando lettura dei ribassi.

Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche-tempo secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il Responsabile del Procedimento di gara ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione giudicatrice provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione giudicatrice provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Il Responsabile del procedimento di gara comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Qualora il punteggio relativo al ribasso e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del *Codice* ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del *Codice*, avvalendosi della Commissione giudicatrice di gara. Verrà

esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il ribasso e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo agli elementi qualitativi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica, per il ribasso e per il tempo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica ai sensi dell'art. 77 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige il verbale finale contenente la graduatoria e consegna gli atti dei propri lavori al Responsabile Unico del procedimento per l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del *Codice* mediante la seguente procedura:

- si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
- potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- sarà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Catania.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

23. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

La Stazione Appaltante, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5 del *Codice*.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente successivamente collocato nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10 per cento del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, comma1 del *Codice*. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art.93, comma7 del *Codice* come richiamato dall'art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma2 del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione;
- polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma7 del *Codice* che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata corrispondente all'importo contrattuale. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio;
- polizza assicurativa di responsabilità civile professionale prestata dal professionista o i professionisti incaricati della progettazione con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione, quali le nuove spese di progettazione e/o i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza dovrà essere presentata a far data dalla stipula del contratto e avere termine alla data di approvazione del collaudo provvisorio;

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Libero Consorzio Comunale di Enna, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali nonché le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'esito, che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

23. Responsabile degli adempimenti di gara: Dott. Sergio Trapani, Responsabile del Servizio 11, Appalti e forniture dell'Ente, Tel. 0935/521219
e-mail: sergio.trapani@provincia.enna.it - pec: protocollo@pec.provincia.enna.it

24. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Urb. Giuseppe Claudio Vitale Tel. 0935/521125
e- mail: ptp@provincia.enna.it - pec: protocollo@pec.provincia.enna.it

25. NORMA FINALE

La presente lettera di invito – disciplinare alla procedura negoziata non vincola il Libero Consorzio Comunale di Enna alla successiva aggiudicazione. Il Libero Consorzio Comunale di Enna si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o di rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

L'aggiudicazione viene subordinata, altresì, al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi alla legge, ai regolamenti, alle linee guida e del procedimento concorsuale propedeutici all'espletamento della prestazione, non è impegnativa per il Libero Consorzio Comunale di Enna e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell'aggiudicatario.

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano espressamente di accettare tutte le norme della presente lettera di invito – disciplinare senza sollevare eccezione e/o riserve alcune, anche posteriormente alla partecipazione.

Il supporto del RUP
Arch. Rosalba Felice

Il Responsabile del Servizio gare e appalti
Dott. Sergio Trapani

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Urb. Giuseppe C. Vitale

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giuseppe Grasso

Modulistica allegata:

- Allegato 1 – DGUE
- Allegato 2 – Dichiarazione avvenuto sopralluogo
- Allegato 3 – Modulo Richiesta di offerta – Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori